

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

66.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BERNARDI GUIDO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore VINCELLI ed altri; MASCIADRI ed altri: Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale (Approvata dal Senato in un testo unificato) (2870)	859
PRESIDENTE	859, 861
AMODEO	861
BAGHINO	861
BOCCHI	860
FEDERICO	861
TIRIOLO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	861
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	861

La seduta comincia alle 21,25.

MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Vincelli ed altri; Masciadri ed altri: Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale (Approvata dal Senato in un testo unificato) (2870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vincelli, Saporito,

Avellone, Bausi, Damagio, Degola, Del Ponte, Gusso, Pacini, Riggio, Santonastaso, Segreto e Tonutti e dei senatori Masciadri, Bozzello Verole e Segreto: « Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, numero 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 7 ottobre 1981.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Liotti, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Nella seduta del 7 ottobre scorso il Senato ha approvato il testo unificato di due proposte di legge, i cui due primi firmatari sono i senatori Vincelli e Masciadri, avente la finalità di agevolare l'erogazione alla società « Aeroporti di Roma », che gestisce per legge il sistema aeroportuale romano, della somma di 56 miliardi di lire.

Tale somma era stata da tempo stanziata, con la legge 21 dicembre 1977, numero 985, ma erogata solo in minima parte a causa della complessità delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente.

Detto stanziamento straordinario era stato disposto quale rimborso, alla predetta società di gestione, degli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere per la definizione di rapporti di appalto e di concessione in atto al 30 giugno 1974, data fino alla quale gli aeroporti romani erano stati gestiti direttamente dallo Stato, nonché per l'esecuzione di interventi effettuati dalla predetta data sugli impianti ed infrastrutture aeroportuali.

In definitiva, con la proposta di legge in esame si intende semplicemente mettere immediatamente a disposizione della società « Aeroporti di Roma » somme già a suo favore stanziate con apposita legge.

La predetta iniziativa si è palesata quanto mai opportuna per due ordini di fattori: in primo luogo, per evitare di gravare inutilmente l'erario statale degli ulteriori oneri rappresentati dagli interessi sui capitali impegnati che pure competono al predetto ente gestore per effetto della normativa prima citata. Infatti, con le lungaggini delle attuali procedure, aggravate da difficoltà interpretative della suddetta norma di legge, si rischiava un eccessivo accumulo di interessi che facilmente infine avrebbero potuto superare lo stesso capitale da rimborsare. In secondo luogo, il provvedimento in esame ha lo scopo di consentire alla società di disporre in brevissimo tempo dei capitali necessari per realizzare opere urgenti ed indifferibili, dirette a migliorare le infrastrutture aeroportuali e, quindi, la stessa funzionalità del sistema aeroportuale della capitale.

In particolare si deve sottolineare che, con il testo unificato approvato dal Senato, si è inteso pervenire ad una definitiva sistemazione della questione, essendosi considerato esplicitamente l'importo dei 56 miliardi, da erogare alla società « Aeroporti di Roma », quale rimborso a titolo forfettario a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalla società medesima nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Va precisato, infine, che, allo scopo di consentire la risoluzione di un'altra annosa questione giuridica che si sta trascinando davanti agli organi della giustizia amministrativa sin dal 1974, è stato opportunamente previsto all'ultimo comma della proposta di legge in esame l'impegno per la citata società « Aeroporti di Roma » a regolarizzare, con apposita convenzione, i servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società stessa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOCCHI. Desidero innanzitutto ricordare che il gruppo comunista è stato sostanzialmente artefice del provvedimento in esame, facendosi carico dei problemi derivanti dall'approvazione della legge che

prevedeva l'istituzione della terza aerostazione a Fiumicino. In effetti, la proposta di legge in discussione sarebbe stata superflua se solo i Governi che si sono succeduti avessero con buona volontà dato applicazione alla legge citata. Malgrado tali considerazioni, ci dichiariamo favorevoli alla proposta di legge e preannuncio che voteremo a favore di essa.

AMODEO. Nel condividere le considerazioni svolte dal presidente in sede di relazione, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

FEDERICO. In considerazione del fatto che il provvedimento in esame costituisce una sostanziale sanatoria della situazione venutasi a creare nel sistema aeroportuale romano, preannuncio su di esso il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

BAGHINO. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale, rilevo che la disposizione contenuta all'ultimo comma dell'articolo unico non contiene alcuna norma di salvaguardia nel caso in cui la società Aeroporti di Roma non addivenga alla convenzione ivi prevista; inoltre, tale convenzione potrà riguardare gli aspetti economico-finanziari, ma non è destinata ad incidere sull'efficienza dei servizi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo ha già avuto modo al Senato di esprimere il proprio avviso favorevole alla proposta di legge, parere che in questa occasione non può che ribadire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni « Aeroporti di Roma ».

L'erogazione dell'importo sopra indicato è effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società, per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299, e con l'obbligo, per la società « Aeroporti di Roma », di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.

I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società « Aeroporti di Roma » devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1981

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Vincelli ed altri; Masciadri ed altri: « Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale » (*Approvata dal Senato in un testo unificato*) (2870).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodeo, Baghino, Baldassari, Bernardi Guido, Bocchi, Calaminici, Casalino, Cominato, Cuffaro, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lamorte, Lucchesi, Manfredini, Ottaviano, Pani, Potì, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

La seduta termina alle 21,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO